

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 6 LUGLIO 1956

(66<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura» (1529)  
(Seguito della discussione e approvazione):

|   |                    |
|---|--------------------|
| PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .                               | Pag. 711, 713, 715 |
| CARELLI . . . . .   | 712, 713, 714, 715 |
| COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . . | 712, 713, 714, 715 |
| DI ROCCO . . . . .  | 712                |
| MONNI . . . . .   | 713                |
| PALLASTRELLI . . . . .  | 714                |
| RAGNO . . . . .   | 712                |
| RISTORI . . . . .   | 714                |
| ROGADEO . . . . .   | 712                |
| SALARI . . . . .  | 714                |

«Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari» (1530) (Discussione e approvazione):

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| PRESIDENTE . . . . .               | 716, 717 |
| CARELLI, <i>relatore</i> . . . . . | 716      |
| RISTORI . . . . .                  | 717      |

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Bosia, Carelli, Dardanelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrarini, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosi è sostituito dal senatore Boccassi.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura» (1529).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura».

Avendo nella precedente seduta rinviato il seguito della discussione del disegno di legge prima di affrontare l'esame dell'articolo 2, ne do ora lettura:

#### Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, è autorizzato a con-

cedere contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima del 50 per cento a Consorzi di olivicoltori.

Propongo di sostituire alle parole « a Consorzi di olivicoltori », le altre « ad agricoltori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La ragione per la quale era stato stabilito di erogare contributi ai Consorzi di olivicoltori risiede nel fatto che generalmente queste forme di lotta antiparassitaria è bene che siano fatte su vasta scala. D'altra parte si è sempre notato che normalmente i produttori agricoli sono restii alle forme associative soprattutto sul piano della produzione, della trasformazione dei prodotti e della difesa antiparassitaria.

Comunque non ho niente in contrario ad accettare l'emendamento del Presidente relatore. Faccio solo presente che sarebbe utile trovare una formula per graduare il contributo, dato che i fondi sono scarsi: solo due miliardi all'anno.

ROGADEO. Il piccolo agricoltore, in effetti, non può avere convenienza a comprare una attrezzatura se possiede solo un ettaro o un ettaro e mezzo di terreno!

CARELLI. È vero quello che ha detto l'onorevole Ministro in merito all'opportunità di porre un ente collettivo al posto di un soggetto isolato per facilitare l'attività antiparassitaria; però con la modifica proposta dall'onorevole Presidente si arriva ugualmente allo scopo: chi non può acquistare individualmente l'attrezzatura non l'acquista e può essere solo stimolato ad unirsi ad altri per organizzarsi e per poter meglio affrontare la lotta antiparassitaria.

Non sarebbe male comunque trasferire uno dei concetti della nota legge n. 31 in questo articolo aggiungendo per esempio un comma così formulato: « Se gli interventi antiparassitari sono giudicati indispensabili per assicurare la ripresa produttiva della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche

di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata e con la collaborazione dell'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, il piano delle opere che viene reso obbligatorio dal Prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il Consorzio obbligatorio dei proprietari interessati ».

RAGNO. Vorrei dire qualche cosa in proposito alle osservazioni fatte dal senatore Carelli. Penso che questo provvedimento sarà in gran parte poco efficace perchè i fondi non sono sufficienti; inoltre molta povera gente finirà per non poterne usufruire perchè, non essendo informata, presenterà la domanda in ritardo. Se si segue il criterio di precludere la strada a coloro che non presentano la domanda entro un certo termine, questo avverrà.

Quindi si dovrebbe stabilire, a mio modo di vedere, quali sono le zone dove particolarmente siano stati danneggiati gli uliveti e costituire consorzi obbligatori in quelle zone dove si manifesta la necessità assoluta di intervenire. Quando questi consorzi saranno costituiti, evidentemente, essendo obbligatori, ne faranno parte tutti e la lotta antiparassitaria sarà quindi efficiente.

Pertanto, secondo me, il problema andrebbe impostato diversamente.

DI ROCCO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal Presidente.

Molti parassiti possono essere combattuti con una azione individuale, azione che non necessita di attrezzature molto costose: spesso può bastare una comune pompa irroratrice o altri attrezzi elementari. Ma anche se gli attrezzi sono poco costosi, non dando il contributo ai coltivatori singoli, noi impediremo al piccolo agricoltore di fare la lotta antiparassitaria non potendo egli affrontare una spesa sia pure modesta, ma che è sempre una spesa. Una concimazione, una potatura, sono, ad esempio, operazioni che il piccolo agricoltore affronta comunque, ma il concetto della lotta contro i parassiti non si è diffuso nella mentalità dei piccoli lavoratori, per cui non è facile convincerli a sostenere anche una piccola spesa.

Quanto alla esigenza rilevata dall'onorevole Ministro di graduare i contributi, la preferenza per i coltivatori diretti contenuta nell'emendamento mi pare attenui in gran parte l'inconveniente, se inconveniente si può chiamare. Dico questo perchè ritengo non del tutto inopportuno l'incoraggiamento da dare anche al grande agricoltore sia per la sua poca buona disposizione verso il settore della lotta antiparassitaria, sia perchè, trattandosi di grande agricoltore, l'attrezzatura assumerebbe dal punto di vista finanziario una entità rilevante.

La preoccupazione del senatore Carelli è quella della simultaneità della lotta, ma questo vale per la lotta contro la mosca olearia; potremmo noi impedire che il singolo agricoltore combatta altre malattie dell'olivo, che diminuiscono la produzione in maniera rilevante? (*Interruzione del senatore Carelli*).

Secondo il suo emendamento, senatore Carelli, ci vuole anche la preventiva approvazione dell'Ispettorato che deve ravvisare l'opportunità, poi obbligare i singoli a riunirsi in consorzio. Lei conosce certamente le difficoltà che nel Mezzogiorno abbiamo incontrato per costituire consorzi obbligatori per la lotta contro la mosca olearia! Inoltre è una cosa abbastanza costosa, specie là dove vi sono oliveti a coltura promiscua e non oliveti specializzati; e d'altro canto queste situazioni di olivicoltura promiscua ricorrono proprio nella piccola proprietà contadina, dove il fondo è tutto coltivato a coltura promiscua.

Per tutti questi motivi mi sembra non debba essere approvato l'emendamento proposto dal senatore Carelli.

MONNI. Da un lato ha ragione il Ministro quando ritiene che siano più preparati i consorzi a fare la lotta contro i parassiti e che il sistema del consorzio faciliti il risparmio perchè l'attrezzatura di un consorzio può supplire alla mancanza di attrezzatura dei singoli, e quando un consorzio è organizzato bene è chiaro che si può risparmiare molto in quanto non tutti faranno la domanda per procurarsi i quattrini necessari per combattere le malattie. Dall'altro lato può succedere che un consorzio numeroso possa fare la lotta solo in determinati luoghi e non in altri, scontentando una

parte degli stessi consorziati, favorendone uno piuttosto che un altro.

Quindi io sono dell'avviso che si possa rimediare a questa situazione con la formula proposta dal Presidente della Commissione, parlando cioè di agricoltori singoli od associati. Rientrano anche i consorzi in questo caso, ed allora l'Ispettorato agrario potrà, a seconda dei casi, preferire il consorzio, dove è costituito, anzichè il singolo. Naturalmente, in quest'ultimo caso rimane la preferenza ai coltivatori diretti.

CARELLI. Mi rendo conto che con il mio emendamento, anche per quel che hanno detto i senatori Di Rocco e Ragno, si complicherebbe la situazione, data la scarsa disponibilità del finanziamento. Dichiaro, pertanto, di non insistere nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento da me proposto, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta in seguito all'approvazione dell'emendamento.

(*È approvato*).

### Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnica e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura.

A proposito di iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica e antiparassitaria rivolgo viva preghiera all'onorevole Ministro — e credo di interpretare il desiderio della Commissione — perchè ogni tipo d'iniziativa in questo campo sia favorita e protetta.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prendo atto, signor Presidente, della sua raccomandazione.

CARELLI. Dice l'articolo 3 che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnica e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli Osservatori fitopatologici. Più volte mi sono pronunciato sugli Ispettorati compartimentali i quali hanno organizzato alcuni corsi di specializzazione perfettamente inutili, onorevole Ministro, un'autentica perdita di tempo.

Quando, per esempio, l'Ispettore compartimentale ordina che tre tecnici dell'Ispettorato A o B siano trasferiti per un corso, significa portarli via inutilmente per una settimana o una quindicina di giorni; anche perchè l'olivicoltura non è materia trascendentale. Ognuno, poi, conosce la propria olivicoltura perchè da decenni vive sul posto e sa come quei certi alberi di olivo debbono essere trattati. Infatti una potatura consigliata con un certo sistema può rivelarsi adatta per una zona e non per un'altra. Per cui questi corsi di specializzazione non possono esser tenuti collegialmente; sarà bene, invece, che siano tenuti per gli operai, per i contadini di ciascuna zona, i quali non sanno ancora trattare l'olivo, non sanno provvedere alla lotta antiparassitaria.

Questo mestiere è esercitato dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; gli Ispettorati compartimentali sono organi periferici regionali che si interessano delle applicazioni delle norme per la bonifica. Se poi vogliamo dare agli Ispettorati compartimentali veste di piccole direzioni generali decentrate, allora è un altro paio di maniche...

D'altra parte abbiamo ottimi esperti e professori di fitopatologia nelle varie Università; ma in realtà costoro non esercitano attività pratica, esercitano solo una attività teorica, mentre in questo campo per i contadini, per i lavoratori, per gli operatori manuali è necessaria una specializzazione di carattere assolutamente pratico. Come fa, onorevole Ministro, il buon Tonini, ottimo tecnico pratico, il quale va in campagna, prende le sue forbici e dice al contadino: vieni qui, tu devi potare in questa maniera, devi lavorare in quest'altra.

Per questo prego vivamente l'onorevole Ministro di escludere, per quanto è possibile, dalla concessione dei fondi per iniziative di propa-

ganda e di assistenza tecnica e antiparassitaria in olivicoltura gli Ispettorati agrari compartimentali.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In realtà oggi gli Ispettorati compartimentali agrari, soprattutto dopo la legge sul decentramento, (a proposito ho ultimamente emanato alcune circolari per dare attuazione a tutte le disposizioni della legge sul decentramento) vanno assumendo compiti sempre più vasti.

Quindi può darsi che, qualche volta, alcune iniziative, per economia di organizzazione, invece di farsi su basi provinciali si debbano fare su basi regionali. Io prendo atto dell'invito del senatore Carelli: si può stabilire come di rettiva che si debba fare assegnamento prevalentemente sugli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, senza togliere con questo ogni possibilità di fare, su base regionale, qualche cosa.

PALLASTRELLI. Sarebbe auspicabile che di fronte alla buona volontà e alla competenza degli Ispettorati agrari si provvedesse in un modo diverso, perchè oggi gli Ispettorati agrari, con tutta la buona volontà, non possono più adempiere ai compiti che sono loro affidati.

Infatti, non c'è più la possibilità di avere tra agricoltori ed operatori agrari l'affiatamento, l'accordo, la confidenza necessari nè la possibilità di andare nelle campagne continuamente; tutto si riduce a fare non per colpa degli ispettori, statistiche spesso non completamente esatte.

SALARI. In occasione della discussione dell'articolo 1-bis nella precedente seduta si parlò, se non erro, della situazione dei vivai.

Ora se i benefici sia pur lievi di questo disegno di legge si potessero estendere anche agli impianti dei vivai, anche per togliere l'accentramento che, come è noto, esiste in Italia e per dare possibilità agli agricoltori di fare questi vivai nella propria zona, per rendere più adeguato l'adattamento delle piante alle esigenze locali, mi sembrerebbe cosa opportuna.

RISTORI. Vorrei rilevare che è stata riconosciuta da tutti, fin dal primo momento, la

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

66ª SEDUTA (6 luglio 1956)

esiguità dei finanziamenti per i fini che la legge si propone. Se si dilatano, pertanto, gli interventi si viene a polverizzare completamente lo scopo per il quale il provvedimento è stato proposto.

D'altra parte, siccome per le piccole aziende è ammesso un contributo sia pure limitato del 50 per cento del costo delle piante dei vivai, e siccome i vivaisti in generale guadagnano molto perchè in fondo i prezzi che praticano sono abbastanza notevoli, penso che non ci sia bisogno di allargare il provvedimento a beneficio dei vivaisti.

CARELLI. Desidero far rilevare al senatore Salari la preoccupante situazione che sorgerebbe dalla unione di un terzo con un vivaista. Si creerebbe un vero e proprio ginepraio; come potrebbe il Ministero controllare? Non potrebbe effettuare alcun controllo e quindi la dispersione di fondi sarebbe tale da annullare i benefici del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per i contributi previsti all'articolo 1 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il pagamento, da effettuarsi in una unica soluzione, sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i contributi previsti dall'articolo 2 l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sulla esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati dagli Osservatori fitopatologici. L'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il pagamento dei contributi e delle altre spese previste dalla presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'importo non eccedente lire 50 milioni.

CARELLI. Vorrei pregare l'onorevole Ministro che, in fase esecutiva, raccomandi agli Osservatori fitopatologici ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura quella collaborazione che è necessaria, anzi indispensabile.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Va bene, senatore Carelli.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-1957 al 1960-1961 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onore di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-1957 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.

(È approvato).

Dò ora lettura del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

#### Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicultura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

66ª SEDUTA (6 luglio 1956)

per la mano d'opera, compresa quella familiare, occorrente per:

a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;

b) il reimpianto di oliveti;

c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.

#### Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di piante innestate, a favore delle piccole aziende, nella misura massima del 50 per cento.

#### Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, è autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima del 50 per cento ad agricoltori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti.

#### Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnica e ad erogare fondi agli Ispettorati agrari compartimentali, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Osservatori fitopatologici per iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura.

#### Art. 5.

Per i contributi previsti agli articoli 1 e 2 l'esame della domanda, gli accertamenti preventivi, l'ammissione delle opere, il controllo sulla loro esecuzione ed il pagamento, da effettuarsi in una unica soluzione, sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i contributi previsti dall'articolo 3 l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi,

il controllo sulla esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati dagli Osservatori fitopatologici. L'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il pagamento dei contributi e delle altre spese previste dalla presente legge si provvede mediante ordini di accreditamento disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'importo non eccedente lire 50 milioni.

#### Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-1957 al 1960-1961 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari » (1530).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Ferrari, se non vi sono osservazioni, fungerà da relatore il senatore Carelli.

CARELLI, *relatore*. Credo che sia veramente importante l'iniziativa di cui al disegno di

legge in esame. È una idea che è sorta fino dal 1870 e fin da quell'epoca si è affrontato questo problema e si sono costruiti laghi in zone idonee per far fronte alle esigenze della irrigazione per usi agricoli.

Oggi si ravvisa la opportunità di costruire laghetti artificiali con mezzi più rapidi ed economici, cioè creando dighe di terra mediante l'uso di macchine adatte. Mediante queste macchine potremo costruire oltre 30 mila laghetti artificiali, permettendo l'irrigazione di ben 300 mila ettari di terreno.

Il costo dell'acqua di irrigazione è bassissimo, come tutti sanno, per cui è nello stesso interesse delle zone di alta collina di utilizzare queste acque, che diversamente scenderebbero al mare senza alcuna utilità, anzi creando spesso gravissimi danni.

Per queste considerazioni prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il presente disegno di legge che è di grandissima importanza ai fini della produzione agricola nazionale.

**RISTORI.** Per questi laghetti artificiali la spesa non è certo eccessiva, tanto più ove si consideri che l'iniziativa permetterà l'irrigazione di alcune centinaia di ettari di terreno. Siamo quindi perfettamente d'accordo sulla utilità del provvedimento. Ma non dobbiamo dimenticare che i proprietari dei laghetti, là dove c'è la mezzadria, mettono dei canoni sbalorditivi per permettere l'irrigazione stessa! Ora, va bene, è un problema di carattere sindacale questo, mi si potrà obiettare, ma è una questione che non dobbiamo perdere di vista.

È bene anche tener presente che ai costruttori di questi laghetti, si dà oltre il 50 per cento della spesa come contributo infatti se l'opera ufficialmente è costata 18 milioni, per cui si ha un contributo di 9 milioni, quasi certamente la spesa effettiva sarà stata di 12 milioni e pertanto, in rapporto ai 9 milioni avuti, il costruttore avrà realmente ottenuti i due terzi di contributo.

Anche per questo motivo noi vorremmo che il proprietario non facesse una speculazione a danno del mezzadro, come avviene per le macchine agricole e per tante altre cose. Oggi poi le spese poderali del contadino sono tali che mettono di norma in condizioni precarie.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,15*

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari